

OGGETTO: L.R. 37/2006 – AUTORIZZAZIONE ALLA MESSA IN SECCA DI CORSI D'ACQUA, BACINI E CANALI – DISPOSIZIONI APPLICATIVE.

... omissis

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di approvare, per il rilascio dell'autorizzazione alla messa in secca di corsi d'acqua, bacini e canali, di cui all'art. 12, L.R. 37/2006, nonché per i recuperi ittici contemplati nello stesso articolo, i criteri applicativi riportati in allegato al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Dirigente del Servizio Tutela della Fauna e della Flora il rilascio delle autorizzazioni previste al punto 1);
3. di stabilire che le somme a rimborso derivanti dall'attuazione del comma 4) dei criteri allegati al presente provvedimento saranno accertate ed incassate sul cap. 12411 del P.E.G. 2007, risorsa 3059600 del Bilancio 2007 "Rimborso spese per recuperi ittici", e dei successivi esercizi di competenza;
4. di dare atto che le spese che si dovranno sostenere per dare corso ai contenuti per presente dispositivo troveranno imputazione sugli stanziamenti riferiti al funzionamento e alle attività del Servizio nei limiti delle relative previsioni di bilancio.

CRITERI APPLICATIVI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA MESSA IN SECCA DI CORSI D'ACQUA, BACINI E CANALI E PER IL RECUPERO DELLA FAUNA ITTICA

1. La messa in secca parziale o totale dell'alveo di corpi idrici, siano essi naturali o artificiali, per l'esecuzione di lavori sui corpi stessi, fatta eccezione per i casi d'urgenza, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione della Provincia e al recupero del pesce presente nell'alveo che verrà prosciugato per la sua ricollocazione in altro sito.

Sono quindi oggetto di preventiva autorizzazione gli interventi classificati quali:

- asciutte di bacini e canali artificiali per manutenzione periodica o straordinaria
- asciutte di corpi idrici naturali per interventi in alveo (ricalibrature, messa in opera di protezioni spondali, etc.)
- asciutte di corpi idrici naturali per interventi su infrastrutture (opere di presa, ponti ed attraversamenti, etc.).

Sono considerati "casi d'urgenza" tutti i lavori non preventivabili, quali la messa in sicurezza per fini di pubblica incolumità di corpi idrici superficiali e gli interventi straordinari per guasti improvvisi su infrastrutture connesse ai corpi idrici stessi.

2. I legali rappresentanti delle ditte che eseguono interventi che comportino messa in asciutta di corpi idrici devono far pervenire alla Provincia di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora – Via Valeggio 5, 10128 Torino, con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo sulla data presunta di inizio lavori, apposita richiesta di autorizzazione con l'indicazione:

- del soggetto committente
- del corpo idrico o del bacino interessato, con sua ubicazione a livello comunale
- della lunghezza (se trattasi di torrente, fiume o canale), ovvero della dimensione (se trattasi di bacino), dell'alveo bagnato messo in asciutta
- della data prevista per l'inizio lavori e la durata presunta degli stessi
- del soggetto incaricato al recupero dell'ittiofauna, ovvero la richiesta di avvalersi dei servizi provinciali a fronte del rimborso spese riportato al successivo punto 4
- dei recapiti di posta, telefonici e/o informatici ai quali si possa far riferimento per ogni contatto che si renda necessario nell'istruttoria della pratica o per far pervenire celermente l'autorizzazione.

3. Gli interventi di recupero ittico devono essere effettuati, previa comunicazione agli organi di vigilanza del competente Servizio provinciale, da ditte che operano nel settore, ovvero da professionisti specializzati, nell'osservanza delle prescrizioni definite nel provvedimento autorizzativo. Delle operazioni effettuate si deve dare atto con apposito verbale, sottoscritto dal responsabile dei lavori.

4. Nel caso sia richiesta l'opera di personale provinciale, o personale incaricato dall'Ente, per il recupero del pesce, l'impresa dovrà versare sul c/c postale 216101 intestato alla Provincia di Torino, Via Maria Vittoria n. 12, 10123 Torino, con causale: "Contributo recupero fauna ittica", quale rimborso forfettario delle spese sostenute dall'Amministrazione, la somma di:
 - Euro 500,00 per tratti prosciugati di lunghezza da uno a cinquanta metri o per bacini di ampiezza inferiore o uguale a 200 metri quadri
 - Euro 1.000,00 per tratti prosciugati di lunghezza da cinquantuno a duecento metri o per bacini di ampiezza da 201 a 1000 metri quadri
 - Euro 1.500,00 per tratti prosciugati superiori ai duecento metri e per bacini di ampiezza superiore a 1000 metri quadri.

5. L'autorizzazione viene rilasciata per l'espletamento di lavori condotti in via continuativa; nel caso si prevedano sospensioni temporali degli interventi che comportino la ricostituzione delle biocenosi preesistenti nell'alveo naturale, ogni singolo stadio di lavoro necessita di specifica autorizzazione.

6. L'atto autorizzativo, qualora non intervengano formali richieste di specificazioni o integrazioni documentali alla domanda presentata (nel qual caso i termini procedurali sono sospesi), deve essere emanato e comunicato al soggetto richiedente entro la data prevista per l'inizio lavori.

In mancanza del rilascio dell'autorizzazione entro il termine suddetto vige la formula del silenzio assenso.

L'autorizzazione è valevole solo al termine delle attività di recupero dell'ittiofauna. Nel caso l'impresa si sia avvalsa dei servizi provinciali, l'efficacia dell'atto autorizzativo è subordinata al pagamento del rimborso spesa, nella misura prevista all'art. 4, attestato dalla ricevuta del versamento sul conto corrente provinciale.